

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
e
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**TABELLA orientativa per il calcolo dei diritti, onorari e spese nelle procedure esecutive immobiliari
ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione**
In applicazione delle tariffe allegate al D.M. n. 127/04 in vigore dal 2.6.2004
(modifiche concordate in relazione alla nuova procedura ex D.L. n. 35/2005 in vigore dal 1° marzo 2006)

PER IL CREDITORE PROCEDENTE

Scaglione di valore Credito	<u>diritti complessivi €</u> (Tabella B § II)		<u>onorario unico €</u> (Tabella A § VII voce 54)
Fino a €	600,00	720,=	128,=
“ “ “	1.600,00	1.200,=	200,=
“ “ “	2.600,00	1.320,=	240,=
“ “ “	5.200,00	1.560,=	270,=
“ “ “	15.500,00	1.920,=	452,=
“ “ “	25.900,00	1.920,=	560,=
“ “ “	51.700,00	2.280,=	1.120,=
“ “ “	103.300,00	3.120,=	1.700,=
“ “ “	155.000,00	3.840,=	1.872,=
“ “ “	258.300,00	3.840,=	2.280,=
“ “ “	516.500,00	4.200,=	3.400,=
“ “ “	1.549.400,00	5.040,=	4.520,=
“ “ “	2.582.300,00	5.760,=	5.680,=
“ “ “	5.164.600,00	6.240,=	6.800,=
oltre “	5.164.600,00	6.600,=	coeff. 0,0013167

PER IL CREDITORE INTERVENUTO

Scaglione di valore Credito	<u>diritti complessivi €</u> (Tabella B § II)		<u>onorario unico €</u> (Tabella A § VII, voce 54)
Fino a €	600,00	300,=	64,=
“ “ “	1.600,00	500,=	100,=
“ “ “	2.600,00	550,=	120,=
“ “ “	5.200,00	650,=	135,=
“ “ “	15.500,00	800,=	225,=
“ “ “	25.900,00	800,=	280,=
“ “ “	51.700,00	950,=	560,=
“ “ “	103.300,00	1.300,=	850,=
“ “ “	155.000,00	1.600,=	930,=
“ “ “	258.300,00	1.600,=	1.140,=
“ “ “	1.549.400,00	2.100,=	2.260,=
“ “ “	2.582.300,00	2.400,=	2.840,=
“ “ “	5.164.600,00	2.600,=	3.400,=
oltre “	5.164.600,00	2.750,=	coeff. 0,0006535

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
e
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

(seguito)

Nota bene:

Le Tabelle Orientative predisposte, sono da utilizzare in sede di precisazione del credito e da allegare alla nota spese al fine di consentire la redazione del progetto di distribuzione.

Ai diritti e onorari indicati nelle tabelle sopra riportate, andranno aggiunte le seguenti voci:

- spese imponibili forfettarie di € 90,00 (indipendentemente dallo scaglione di valore) per la collazione dei vari atti;
- rimborso spese generali 12,5% su diritti e onorari
- CPA 2% e IVA 20% su imponibile.
- spese anticipate documentate.

Varianti concordate ammissibili

- Se il progetto di distribuzione dovesse essere predisposto dall'avvocato del creditore procedente, ai "diritti complessivi" dovrà essere aggiunto il diritto relativo alla voce n. 69 della tariffa forense.
- Se la documentazione ipocatastale ex. art. 567 c.p.c. è predisposta dall'avvocato del creditore procedente (senza conferimento di incarico ad altro professionista), dovranno essere aggiunti ai "diritti complessivi" i diritti relativi alle voci 56 - 57 - 58 della tariffa forense, esponendo nella nota spese (imponibili o non imponibili se il procedente le può imputare a costi o meno); se viene conferito incarico ad altro professionista per il recupero della documentazione ipocatastale, deve essere allegata la fattura dello stesso (in ogni caso al netto di IVA se il procedente può detrarre l'IVA).
- Se vengono effettuati più esperimenti d'asta, vanno indicate e documentate tutte le spese per la pubblicità sostenute per dar corso ai vari esperimenti d'asta; 1
- Se del caso si possono aggiungere ai diritti indicati nelle tabelle le seguenti voci della tariffa:
 - 46 disamina: x numero dei titoli esecutivi oltre al 1°
 - 23 notifica: x numero dei notificati oltre al 1°
 - 24 esame ogni relata di notifica oltre alla 1^a
 - 57 ispezioni ipotecarie: x numero debitori oltre al 1°
 - 58 ispezioni catastali: x numero debitori oltre al 1°
 - 56 richiesta certificati ipotecari o catastali oltre al 6°
 - 55 esame ogni certificato ipotecario o catastale oltre al 6°
 - 60 esame domande creditori: x numero detti oltre al 1°
 - 63 udienze oltre alla 2^a, compresa la partecipazione agli esperimenti d'asta
 - 71 udienze di distribuzione oltre alla 1^a

Ipotesi di intervento nell'esecuzione promossa dallo stesso interveniente.

In caso di intervento in una procedura in cui l'interveniente è anche il procedente, oppure di più interventi dello stesso creditore nella medesima procedura, oppure di pignoramento successivo da considerarsi mero intervento ai sensi dell'art. 524 c.p.c. (salvi i casi di sua utilità per i creditori, come ad es. in caso di inefficacia del pignoramento anteriore o di inerzia procedente originario), spettano in aggiunta per ogni intervento solamente le seguenti ulteriori voci dei diritti:

52 (ricorso per intervento), 80 (collazione detto), 74 (deposito detto) e 46 (esame titoli esecutivi relativi); l'onorario resta unico (seppure calcolato sulla base dello scaglione in cui è compresa la somma dei crediti (credito come procedente e credito come intervenuto).

Ordine
degli Avvocati di Verona

I Giudici
delle Esecuzioni Immobiliari